

i veicoli per la cui guida è necessario conseguire la suddetta patente. A tal fine, l'interessato deve esibire apposita certificazione rilasciata dalla struttura competente individuata con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti».

9. 02. Compagnon.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti psichici e fisici per il conseguimento della patente di guida).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 4-bis. Non può comunque ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'articolo 122, comma 2, chi sia affetto dalla sindrome delle apnee nel sonno e dalla narcolessia.

9. 03. Paladini, Misiti.

ART. 10.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-bis le parole da: la disciplina, a: presente comma, sono sostituite dalle seguenti: la speciale disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di guida effettuate con le autoscuole.

10. 1. Compagnon, Ciccanti.

Al comma 5, lettera c), numero 2), dopo la parola: categoria, aggiungere le seguenti: A, BS, BE.

10. 2. Montagnoli.

(Approvato in linea di principio)

All'articolo 10, comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri d'istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

10. 3. Velo

(Approvato in linea di principio)

Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente, con le seguenti: sono inseriti i seguenti;*

b) *dopo il comma 11-ter inserire il seguente:*

11-quater. La provincia territorialmente competente ordina l'inibizione dal prosieguo dell'attività ai soggetti a carico dei quali sono stati adottati nel quinquennio più di due provvedimenti di sospensione, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 11-ter.

10. 4. Il Relatore.

Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente, con le seguenti: sono inseriti i seguenti;*

b) dopo il comma 11-ter inserire il seguente:

11-*quater*. La provincia territorialmente competente dispone l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-*ter*, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma ».

10. 4. (nuova formulazione) Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)

ART. 11.

Sopprimere la lettera a) del comma 1.

11. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa, Compagnon.

ART. 12.

Premettere il seguente comma:

01. Al comma 2 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « di una somma da euro 263 a euro 1.050 », sono sostituite dalle seguenti: « di una somma da euro 1.000 a euro 5.000 »;

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) dopo il capoverso: « ART. 154 » è inserito il seguente: « ART. 157, Commi 7 e 8 — Punti 1 ».

12. 1. Bratti, Motta, Velo.

Premettere il seguente comma:

01. Al comma 5 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti, sono sostituite dalle seguenti: deter-

mina l'attribuzione di un credito di quattro punti, fino a un massimo di dodici punti.

12. 3. Baldelli, Biasotti, Compagnon.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. La frequenza di un corso di guida sicura della durata minima di otto ore presso un Centro di Guida Sicura, laddove presente, consente a coloro che lo hanno frequentato di ottenere un punteggio aggiuntivo di sei punti. A tal fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. »

12. 2. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*) Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti disciplina modalità per l'incremento dei punti di cui all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni per gli automobilisti che volontariamente frequentano corsi di guida sicura.

12. 6. Montagnoli.

Sopprimere la lettera a) del comma 2.

12. 4. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Sopprimerlo.

0. 12. 7. 1. Montagnoli.

(Irricevibile)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al capoverso « ART. 174 », le parole: « Comma 4 - 2 », « Comma 5 - 2 » e « Comma 7 - 1 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5 e 10 - 5 », « Commi 6 e 12 - 10 » e « Comma 11 - 2 »;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

d) al capoverso « ART. 178 », le parole: « Comma 3 - 2 » e « Comma 4 - 1 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5 e 10 - 5 », « Commi 6 e 12 - 10 » e « Comma 11 - 2 »;

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso articolo 174:

1) al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: Tali violazioni con le seguenti: Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;

2) al comma 4, sopprimere le parole: o settimanale;

3) al comma 5, sostituire le parole: superiore a un'ora ma non superiore a due, con le seguenti: superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;

4) al comma 6, sostituire le parole: superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;

5) dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida e di riposo settimanale prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. Se il limite massimo di durata di cui al periodo precedente è superato per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 »;

6) al comma 7, sostituire le parole: da euro 155 a euro 624 con le seguenti: da euro 295 a euro 1.179;

7) sopprimere i commi 8 e 9;

8) al comma 11, sostituire le parole: ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;

9) al comma 12, sostituire le parole: 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con le seguenti: 4, 5, 6 e 6-bis;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 373, comma 2, del regolamento, nel senso di prevedere, tra i veicoli esentati dal pagamento del pedaggio, anche quelli che recano la targa C.P. »;

c) al comma 3, capoverso ART. 178:

1) al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: Tali violazioni con le seguenti: Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;

2) al comma 4, sopprimere le parole: o settimanale;

3) al comma 5, sostituire le parole: superiore a un'ora ma non superiore a due, con le seguenti: superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1« ;

4) al comma 6, sostituire le parole: superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dall'accordo di cui al comma 1;

5) dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida e di riposo settimanale prescritto dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Se il limite massimo di durata di cui al periodo precedente è superato per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000 »;

6) al comma 7, sostituire le parole: da euro 155 a euro 624 con le seguenti: da euro 295 a euro 1.179;

7) sopprimere i commi 8 e 9;

8) al comma 11, sostituire le parole: ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;

9) al comma 12, sostituire le parole: 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con le seguenti: 4, 5, 6 e 6-bis;

12. 7. Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ».

12. 8. (ex 3.3 nuova formulazione) Compagnon.

(Approvato in linea di principio)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

12. 5. Montagnoli.

ART. 13.

Premettere il seguente comma:

01. Al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « in servizio permanente effettivo » sono inserite le seguenti: « o in quiescenza »;

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida).

13. 1. Garofalo.

(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, lettera b, capoverso 1-bis, dopo la parola informando, aggiungere le seguenti: per scritto.

13. 2. Pedoto

(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, sopprimere le parole da: presso le quali fino a: in coma.

13. 4. Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-quater, dopo le parole: coinvolto in un incidente stradale aggiungere le seguenti: con danno grave alle persone.

13. 3. Zeller, Brugger.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

Dopo l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:

« ART. 139-bis.

(Patente di servizio per autisti di rappresentanza).

1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di cui all'articolo 126-bis.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di cui al comma 1, nonché il modello e le modalità per il rilascio ».

14. 01. Compagnon.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, dopo le parole: « di marcia » sono inserite le seguenti: « dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati »; le parole: « ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, » sono sostituite dalle seguenti: « i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane

le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, ed i 30 km/h per altre strade urbane, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 50 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, ».

15. 1. Bratti, Motta, Velo.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati devono essere segnalate in modo chiaro e ben visibile all'inizio e alla fine del tratto stradale interessato, nonché a intervalli regolari lungo il tratto medesimo ».

15. 2. Baldelli, Biasotti.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 6-bis, dopo le parole: « dispositivi di segnalazione luminosi », sono inserite le seguenti: « dotati della indicazione del limite di velocità massima consentita, ».

15. 3. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 6-bis, dopo le parole: « Ministro dell'interno », inserire le seguenti: « e devono essere finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali ».

15. 4. Ceroni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

15. 5. Montagnoli, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da tre a sei mesi con le seguenti: da uno a tre mesi.

15. 6. Zeller, Brugger, Compagnon.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

« 12-bis. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto in cui è modificato il limite di velocità ».

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire il numero: 12-bis con il seguente: 12-ter.

15. 7. Baldelli, Biasotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

« 12-ter. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, fuori dai centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità ».

15. 7. (nuova formulazione) Baldelli, Biasotti.

(Approvato in linea di principio)

Sopprimerlo.

0. 15. 9. 1 Velo.

(Irricevibile)

Al comma 12-bis, sostituire le parole: sono devoluti all'ente proprietario della strada sui cui è stato effettuato l'accertamento con le seguenti: sono versati direttamente all'ente proprietario della strada sui cui è stato effettuato l'accertamento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 12-ter.

0. 15. 9. 2. Misiti.

Alla lettera d), capoverso comma 12-bis, sostituire le parole: sono devoluti con le seguenti: sono attribuiti.

Conseguentemente, al comma 12-ter, sostituire le parole da: « e i tempi di versamento » fino alla fine del comma con le seguenti: « le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis all'ente al quale sono attribuiti ai sensi del medesimo comma. »

0. 15. 9. 2. (nuova formulazione) Misiti.

Al capoverso comma 12-bis, dopo le parole: sono devoluti all'ente proprietario della strada aggiungere le seguenti: o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381,.

0. 15. 9. 3. Zeller, Brugger.

All'emendamento 15.9, al capoverso 12-bis aggiungere in fine le seguenti parole: ed utilizzate nello stesso ambito provinciale.

0. 15. 9. 4. Montagnoli.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di

dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono devoluti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento.

12-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dall'ente che ha effettuato l'accertamento all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma. ».

15. 9. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-bis, sostituire le parole da: ai Corpi fino a: dell'articolo 12 con le seguenti: agli enti locali.

15. 8. Toto.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifica all'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 8 dell'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « , mulattiere e piste ciclabili » sono sostituite dalle seguenti: « e mulattiere ».

15. 01. Bratti, Motta; Velo.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 7-bis le parole: « o fermata » sono soppresse.

16. 1. Bratti, Motta, Velo.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali ».

17. 2. Bratti, Motta, Meta.

Aggiungere infine il seguente comma:

1-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Non è ammesso il blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote »;

b) al comma 4 le parole: « o il blocco degli stessi costituiscono » sono sostituite dalle seguenti: « costituisce ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 158 e 159 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli e di rimozione e blocco dei veicoli).

17. 3. Baldelli, Biasotti.

ART. 18.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifica all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei velocipedi).

Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« 9-bis. Il conducente di velocipede, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 ».

18. 1. Bratti, Motta, Meta.

ART. 18.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifica all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei velocipedi).

Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« 9-bis. Il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il

giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 ».

18. 1. *(nuova formulazione)* Bratti, Motta, Meta.

(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, capoverso 4-quater dopo le parole: che circola nelle gallerie aggiungere le seguenti: fuori dai centri abitati.

18. 2. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tali strutture possono sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 100 cm. dalla sagoma propria del mezzo »;

b) al comma 6, dopo la parola: « longitudinale » è inserita la seguente: « posteriore »;

c) al comma 9, le parole: « sistemare il carico » sono sostituite dalle seguenti: « verificare la sistemazione del carico ».

18. 01. Bratti, Motta, Meta.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

Dopo l'articolo 167 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il seguente:

ART. 167-*bis*.

1. Il trasporto di cabotaggio stradale di merci in Italia è consentito ai vettori comunitari nei limiti previsti dalle disposizioni del regolamento comunitario.

2. Al vettore comunitario che esegue servizi di cabotaggio stradale in Italia senza averne titolo oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nel regolamento comunitario e sue disposizioni attuative è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.

3. Alla violazione di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

18. 02. Montagnoli.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

All'articolo 173 comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo le parole: « al trasporto di persone in conto terzi » sono aggiunte le seguenti: « nonché ai conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per raccolta e trasporto di rifiuti, dei veicoli ad uso speciale, quando impiegati

in attività di igiene ambientale e nell'ambito dei centri abitati, e delle aree industriali ed artigianali ».

20. 01. Misiti.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi » sono inserite le seguenti: « , nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila, ».

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente: « 9-*bis*. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con l'ammenda da euro 389 a euro 1559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 ».

21. 01. Giammanco, Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Cazzola, Mancuso, Ceccacci, Rubino, Repetti, Tortoli, Nizzi, Lorenzin.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi » sono inserite le seguenti: « , nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila, ».

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 9-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 ».

21. 01. (nuova formulazione) Giammanco, Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Cazola, Mancuso, Ceccacci Rubino, Reppetti, Tortoli, Nizzi, Lorenzin.

(Approvato in linea di principio)

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « dei velocipedi » sono sostituite dalle seguenti: « delle biciclette »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Le biciclette appositamente costruite e omologate per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotte, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo »;

c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. Le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate, quando esistono e sono in perfette condizioni e non sono ostruite od ostacolate, fatto salvo il divieto per particolari categorie di esse, con le modalità stabilite nel regolamento.

9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti proprietari delle strade devono verificare l'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili di loro competenza ed emettere un apposito certificato di collaudo, redatto da un tecnico abilitato, previa verifica del percorso da effettuare in bicicletta e di cui si deve fare espressa menzione nel certificato. Le piste non collaudate entro il termine fissato dal periodo precedente devono essere dismesse fino al loro specifico collaudo.

L'ente proprietario deve inoltre redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco delle piste ciclabili certificate ai sensi del presente comma »;

d) al comma 10, le parole: »di velocipedi« sono sostituite dalle seguenti: »di biciclette».

21. 02. Bratti, Motta, Velo.

ART. 22.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: superiore a 0.5 e non.

22. 1. Compagnon.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: se il veicolo fino a: è raddoppiata.

22. 2. Compagnon.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000.

22. 3. Zeller, Brugger.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere le parole da « Con la sentenza » fino a « di cui all'articolo 224-ter »;

b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis sostituire le parole da: « fatto salvo » fino a « dell'articolo 222 » con le seguenti: « con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato o, pur appartenendo alla persona che ha commesso il reato, sia stabilmente destinato ad uso della sua famiglia e questa non abbia la disponibilità di un veicolo sostitutivo. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. La patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 »;

c) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis) al comma 2-quinquies, le parole: « ai sensi del comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma 2-bis »

d) al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: « c-bis) al comma 7, sono sopprese le parole da: »e della confisca del veicolo« fino a: »estranea alla violazione« ;

e) al comma 2, capoverso articolo 186-bis, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;

f) al comma 2, capoverso articolo 186-bis, comma 7, sopprimere le parole da: »e della confisca del veicolo« fino a »è raddoppiata« ;

g) Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole da »Con la sentenza« fino a »di cui all'articolo 224-ter« ;

h) al comma 3, lettera b) le parole da »e, fatto salvo« fino a »dell'articolo 222« sono sostituite dalle seguenti: »e la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I sezione II del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato o, pur appartenendo alla persona che ha commesso il reato, sia stabilmente destinato ad uso della sua famiglia e questa non abbia la disponibilità di un veicolo sostitutivo. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter« ;

22. 4. Lazzari, Simeoni, Gava, Della Vedova, Antonino Foti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: Con la sentenza di condanna fino a: estranea al reato.

22. 5. Compagnon.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: la confisca del veicolo non si applica qualora venga applicata la pena su richiesta delle parti.

22. 6. Monai, Misiti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: Se il conducente in stato di ebbrezza aggiungere le seguenti: di cui al comma 2, lettere b) e c).

22. 7. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: provoca un incidente stradale aggiungere le seguenti: con danno grave alle persone e al secondo periodo, dopo le parole: provochi un incidente stradale aggiungere le seguenti: con danno grave alle persone.

Conseguentemente al comma 2, capoverso Art. 186-bis, al comma 2, dopo le parole: provochi un incidente aggiungere le seguenti: con danno grave alle persone.

22. 8. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 3, comma 48, della legge « Disposizioni in materia di sicurezza pubblica », approvata dal Senato della Repubblica in via definitiva il 2 luglio 2009, sopprimere il comma 2.

0.22.25.1 Lovelli

(Irricevibile)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il secondo periodo è inserito

il seguente con le seguenti: il terzo periodo è sostituito dal seguente;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

« b-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono altresì sottoporre i conducenti ad accertamenti analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabilite le caratteristiche degli strumenti da impiegare per l'effettuazione degli accertamenti analitici di cui al presente comma.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente per il quale gli accertamenti di cui al comma 2-bis forniscono esito positivo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri a proprio carico, che, sotto il controllo degli organi di polizia stradale di cui al comma 2-bis, siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi. Alle analisi di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VI del Titolo I del Libro III del codice di procedura penale.”;

b-ter) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sono premesse le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter.”;

2) sono soppresse le seguenti parole: “e per la relativa visita medica”;

b-quater) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.

b-quinquies) al comma 6, dopo le parole “sulla base”, sono inserite le seguenti: “dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-*bis*, ovvero” »;

b-sexies) al comma 8, le parole: “di cui ai commi 2, 3 o 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 o 4”.

22. 25. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il secondo periodo è inserito il seguente *con le seguenti:* il terzo periodo è sostituito dal seguente;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

« *b-bis*) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-*bis*. I conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al presente comma e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.

2-*ter*. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente per il quale gli accertamenti di cui al comma 2-*bis* forniscono esito positivo. Nell’ipotesi di cui al presente comma, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri a proprio carico che siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi. Alle analisi di cui al precedente periodo si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni del Capo VI del Titolo I del Libro III del codice di procedura penale.”;

b-ter) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono premesse le seguenti parole: “fatto salvo quanto previsto dai commi 2-*bis* e 2-*ter*.”;

b) sono soppresse le seguenti parole: “e per la relativa visita medica”;

b-quater) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

b-quinquies) al comma 6, dopo le parole “sulla base”, sono inserite le seguenti: “dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-*bis*, ovvero”;

b-sexies) al comma 8, le parole: “di cui ai commi 2, 3 o 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 o 4” ».

22. 25. (*nuova formulazione*) Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)

Al comma 2, Art. 186-bis, comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i conducenti di cui agli articoli 88, 89 e 90, di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autoarticolati e autosnodati che esercitano l’attività di trasporto di merci pericolose di cui all’articolo 168.

Conseguentemente sopprimere la lettera d).

22. 9. Montagnoli.

Al comma 2, capoverso Art. 186-bis, comma 2, sostituire le parole: 0,5 grammi *con le seguenti:* 0,8 grammi.

22. 10. Compagnon.

Al comma 2, capoverso Art. 186-bis, comma 6, sopprimere le parole da: e della confisca fino a estranea alla violazione.

22. 12. Compagnon.

Al comma 2, capoverso Art. 186-bis, comma 6, sostituire le parole: la durata della sospensione della patente è raddoppiata con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000.

22. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 2, capoverso Art. 186-bis, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il conducente di età inferiore a 18 anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciottesimo anno e sei mesi di età. Il conducente di età inferiore a 18 anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per Litro (g/l) non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età.

22. 13. Compagnon.

Al comma 3 premettere la seguente lettera:

0a) ovunque ricorrano le parole « dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope » inserire le seguenti « o aver abusato nell'utilizzo di farmaci ».

Conseguentemente modificare la rubrica come segue: (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o per abuso nell'assunzione di farmaci).

22. 14. Pedoto.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: la durata della sospensione della patente è raddoppiata con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000.

22. 15. Zeller, Brugger.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: con la sentenza di condanna fino a: estraneo al reato.

22. 16. Compagnon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, sopprimere le parole da: devono interrompere fino alle parole: una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre.

22. 22. Zeller, Brugger.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 dopo le parole: « 2 della notte » aggiungere « , salvo diverse disposizioni del Sindaco successivamente a tale ora e comunque non oltre 30 minuti prima dell'orario di chiusura ».

3-ter. All'articolo 6 , comma 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 le parole: « dell'autorità competente » sono sostituite con le parole: « del Sindaco ».

22. 23. Montagnoli, Pini, Zeller.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte » sono

inserirle le seguenti: « , ovvero, successivamente, almeno mezz'ora prima dell'orario di chiusura del locale, »;

b) al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , nonché il divieto, per un anno dalla data del fatto, della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ».

22. 24. Zeller, Brugger.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto provvede in riferimento alle tabelle di cui all'articolo 6 della legge n. 160 Legge 2 ottobre 2007, n. 160 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione » ad inserirvi un pittogramma che indichi in modo ben visibile e chiaro la pericolosità di mettersi alla guida dopo aver abusato nell'assunzione di bevande alcoliche.

22. 17. Pedoto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 589, terzo comma, numero 1), del codice penale, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 ».

22. 18. Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. all'articolo 589, terzo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

22. 19. Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 590, terzo comma, del codice penale, dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 ».

22. 20. Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 590, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

22. 21. Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

* **22. 18.** (nuova formulazione) Graziano.

(Approvato in linea di principio)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

* **22. 19.** (nuova formulazione) Graziano.

(Approvato in linea di principio)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

* **22. 20.** (nuova formulazione). Graziano.

(Approvato in linea di principio)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

* **22. 21.** (nuova formulazione). Graziano.

(Approvato in linea di principio)